

**CONVENZIONE ANNUALE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE
RESIDENZIALE ALLE PERSONE ANZIANE**

TRA

L'Ente **COMUNE DI BRICHERASIO** con sede in Bricherasio (TO) – Piazza Santa Maria n.11 – C.F.01485680019, rappresentato dalla dott.ssa Ferrara Alessandra - Segretario Comunale - nata a Bari (BA) il 05/11/1976;

E

La Fondazione “Casa di Riposo di Bricherasio”, in seguito denominata “Casa di Riposo”, con sede in Bricherasio – Via Bell Ville n. 12 – P.I.: 05984730019 – C.F. 85001830018, rappresentato dal Presidente Sig. PICOTTO Giorgio nato a Bricherasio il 01.12.1957;

PREMESSO

Che l'Amministrazione comunale, nello spirito di collaborazione e volontà di mantenimento della locale Casa di Riposo per anziani sul territorio comunale, con proprio verbale di giunta comunale n. del e la Fondazione “Casa di Riposo”, con proprio verbale assembleare n. del , sono addivenuti nella volontà di stipulare apposita Convenzione pluriennale, al fine di regolarne i rapporti.

Si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1
Oggetto della Convenzione

Il Comune di Bricherasio si convenziona con la Fondazione “Casa di Riposo di Bricherasio” per l'esercizio dell'attività di assistenza residenziale per persone anziane di ambi i sessi.
Possono essere ospiti della Casa di Riposo ospiti residenti nel comune di Bricherasio e non.
Le eventuali spese ed integrazioni retta sono di competenza dei comuni di residenza e/o degli enti preposti.

ARTICOLO 2
Ammissione ospiti

Gli inserimenti degli ospiti nella struttura e le eventuali dimissioni, sono autorizzati dalla Direzione della Casa di Riposo sia su richiesta dell'utente che dei suoi parenti, sentiti i servizi socio - assistenziali per quanto di competenza.

La Casa di Riposo può stipulare convenzioni con altri enti finalizzate al ricovero di anziani, purché non in contrasto con l'utenza locale.

All'atto della richiesta di ammissione, in ogni caso dovrà essere data la precedenza alle persone in lista di attesa residenti da almeno due anni sul territorio comunale.

ARTICOLO 3
Organizzazione

La Casa di Riposo, per la sua attività ed operatività gestionale, si avvale di personale dipendente e non, attenendosi ai parametri fissati da disposizioni nazionali e/o regionali.

Nella fattispecie, essi si concentrano in:

- personale amministrativo
- personale di pulizia
- personale ADEST/OSS
- personale infermieristico professionale

Allegato deliberazione G.C. n. del

Il personale dipendente è inquadrato nelle singole figure professionali come previsto dal C.C.N.L. e da eventuali contratti integrativi del settore.

La Casa di Riposo di Bricherasio si impegna a facilitare la partecipazione del personale dipendente a corsi ed iniziative di formazione, aggiornamento e riqualificazione onde adeguare la professionalità alle reali esigenze qualitative richieste dalla gestione degli ospiti.

ARTICOLO 4 Prestazioni da erogarsi a favore degli ospiti

Le attività organizzate all'interno della Casa di Riposo dovranno essere in grado di fornire adeguate risposte ai bisogni degli ospiti.

Le attività dovranno essere rivolte da un lato al mantenimento delle capacità e del livello di autonomia, e dall'altro alla riacquisizione, per quanto possibile, delle abilità compromesse dalla natura delle patologie di cui l'anziano è portatore.

La Casa di Riposo si impegna a:

- promuovere e mantenere la massima autonomia dell'ospite, in relazione alla gravità della patologia di cui è portatore;
- incrementare le abilità cognitive, relazionali e sociali;
- promuovere l'integrazione nel contesto sociale, favorendo occasioni ricreative, ludiche, culturali e sociali alla struttura.

ARTICOLO 5 Dimissioni

Le dimissioni dalla struttura potranno essere richieste dagli ospiti e dalla direzione con un preavviso scritto di 30 giorni ove possibile. Tali dimissioni possono avvenire su richiesta dell'Ente inviante o alla Fondazione, o perché il presidio non risponde più alle esigenze dell'ospite o perché ha trovato un'altra idonea sistemazione. La Casa di Riposo si impegna a comunicare le avvenute dimissioni e i decessi agli Enti preposti. In tali casi la retta sarà liquidata sulla base dell'effettiva presenza dell'ospite, compreso il giorno della dimissione o del decesso.

Qualora per esigenze terapeutiche o per la natura del quadro clinico, l'ospite debba essere ricoverato presso Ospedali o centri di diagnosi e cura, sarà competenza della Casa di Riposo contattare il medico curante o, in caso di urgenza, il presidio ospedaliero. La Casa di Riposo darà comunicazione tempestiva del ricovero all'Ente inviante, alla famiglia, al tutore, e stabilirà concordandolo con i soggetti sopra citati, le modalità di assistenza all'interno della struttura sanitaria.

In caso di cessazione della Convenzione, ai sensi degli art. successivi, sarà cura di ogni Ente gestore delle attività socio – assistenziali provvedere alla sistemazione dei propri ospiti e alla corresponsione della retta fino alla cessazione della permanenza degli stessi nella struttura.

ARTICOLO 6 TRASFERIMENTO E CONTROLLO

Il Comune si impegna a trasferire per tutta la durata della convenzione, annualmente, la somma complessiva di € 20.000,00 al fine di garantire la normale attività gestionale ed il mantenimento degli standard qualitativi raggiunti nell'assistenza agli ospiti con il versamento di un'unica tranche entro il 31/12 di ogni anno.

La Casa di Riposo si impegna a presentare rendiconto dimostrativo dell'attività dell'anno appena trascorso entro il 30.04.

ARTICOLO 7 Diritti degli ospiti

La Casa di Riposo di Bricherasio si impegna a:

1. garantire una globale e adeguata assistenza nell'arco delle 24 ore, mediante il personale posto a disposizione secondo gli art. precedenti;
2. promuovere e mantenere autonomia personale;
3. garantire un'adeguata assistenza sanitaria e riabilitativa anche mediante la sollecitazione di interventi sanitari;
4. rispettare i diritti e le dignità di ogni ospite in relazione alla riservatezza personale, alla libertà di movimento, alla libertà religiosa, favorendo lo sviluppo delle relazioni interpersonali all'interno e all'esterno del presidio.

Allegato deliberazione G.C. n. del

ARTICOLO 8

Durata

La presente convenzione annuale ha scadenza il 31.12.2021 e potrà essere rinnovata con apposito provvedimento deliberativo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento da parte dell'azienda A.S.L. TO 3, salvo disdetta da parte della Casa di Riposo con preavviso scritto di giorni 60, da inviarsi con raccomandata A/R al comune di Bricherasio.

ARTICOLO 9

INADEMPIENZA

Eventuali inadempienze alla presente Convenzione devono essere contestate per iscritto chiedendone l'adempimento.

ARTICOLO 10

Controversie

Le parti convengono che per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del C.C. e del C.P.C. e il Foro competente per ogni controversia è quello di Pinerolo.

ARTICOLO 11

Vigilanza

Il Comune potrà in qualsiasi momento esercitare attività di vigilanza, verifica e controllo dei requisiti gestionali e strutturali sulla Casa di Riposo di cui alla presente convenzione e quant'altro di sua competenza.

La presente convenzione sarà registrata a carico delle parti, esclusivamente in caso d'uso.

Bricherasio, Li

IL SINDACO

Simone Ballari

**IL PRESIDENTE DELLA
FONDAZIONE CASA DI
RIPOSO**

Giorgio PICOTTO